COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 54 del 05-10-2017

OGGETTO:
Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Ricognizione partecipazione possedute.

L'anno **duemiladiciassette** addì **cinque** del mese di **ottobre** alle ore **20:00** e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto:
Alla Prima convocazione del Consiglio Comunale in seduta Ordinaria, che è stata notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale sono:

CAMMARATA ALFONSO	**A**	**MANGIAPANE ILENIA DONATELLA**	**P**
RUSSOTTO FRANCESCA	**P**	**CIMINNISI RITA**	**P**
MICELI ANTONIETTA	**A**	**PRUSSIA V.ZA MATILDE**	**P**
CENTINARO FRANCESCA	**P**	**GIRACELLO LIBORIO**	**P**
CONIGLIO GIUSEPPINA	**A**	**ACCARDO ALFONSO**	**P**
REINA ANTONINO	**P**	**REINA SALVINA**	**P**
DI GRIGOLI ROBERTO	**P**	**LUPO ROBERTO**	**A**
CUTRO' SALVATORE	**P**		

Presenti 11 Assenti 4

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, VASILE SALVATORE.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 3° della L.R. 26 agosto 1992 n.7, sono presenti

Essendo legale il numero degli intervenuti, CENTINARO FRANCESCA, nella sua qualità di VICE PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Alla ripresa dei lavori ore 23,17 fatto l'appello nominale risultano presenti i consiglieri comunali di cui al frontespizio.

Il presidente invita il rag. Colletto a volere illustrare la proposta relativa alla revisione straordinaria delle società partecipate.
Il rag. Colletto illustra la proposta.
Il consigliere Reina Salvina intervenendo evidenzia che anche se trattasi di un atto dovuto, intende intervenire dal punto di vista politico ed evidenzia che la data prevista dalla normativa per deliberare in merito era il 30 settembre e che il ritardo prevede una sanzione di euro 5.000,00; il 22 settembre c'è stato un consiglio comunale e l'argomento poteva essere affrontato benissimo in quella sede. Evidenzia pure che i revisori del conto, proprio ieri, hanno comunicato di non avere ricevuto nessuna proposta in merito per esprimere il loro parere, stranamente questa sera vien prodotto il parere favorevole da parte dei revisori.
Il ragioniere Colletto chiarisce che tutto si è verificato a causa di un disguido infatti giorno 28 settembre presso la sede comunale c'è stato un incontro con un revisore al quale è stata consegnata la proposta per acquisire il parere e che il presidente che ha scritto che l'organo di revisione non aveva ricevuto niente non si era sentito con l'altro componente dell'organo. Evidenzia che la sanzione scatta qualora entro il 31 ottobre non vengono prodotte le schede richieste alla Corte dei Conti.
Il consigliere Cutrò evidenzia che il non produrre le proposte all'organo consiliare con i relativi pareri entro i termini previsti mortifica le istituzioni e per questo motivo il gruppo di Forza Italia esprime voto contrario.
Il consigliere Giracello dice di condividere quanto sollevato dal consigliere Reina Salvina ma anche quanto evidenziato dal consigliere Cutrò e senza voler fare alcuna strumentalizzazione il gruppo Insieme per San Giovanni proprio per i motivi sollevati esprimerà voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 6 favorevoli e n. 5 contrari essendo 11 i presenti dei quali 11 i votanti e zero gli astenuti,

DELIBERA

Di approvare la proposta che viene allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e che viene di seguito trascritta:

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

PREMESSO

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo T.U. in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato l D.Lgs.16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");
- che ai sensi del predetto TUSP (cfr. articolo 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
  1) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, c. 2, T.U. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
     a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
     b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
     c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
     d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
     e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
  2) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO

- che per effetto dell'articolo 24 del TUSP, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
  1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'articolo 4, comma 1 del TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della

scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa come previsto dall'articolo 5, comma 2 del TUSP;

2) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 2 del TUSP;

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. articolo 20, c. 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, comma 7, del D.Lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, del TUSP;

CONSIDERATO

- che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
  - *a)* in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale di questo Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
  - *b)* in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'articolo 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, sono finalizzate all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché al miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'articolo 24, c.1, T.U.S.P.;
- che ai sensi del citato articolo 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni eventualmente da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;
- che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
- che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio comunale secondo il combinato disposto dagli articoli 7, c. 1, e 10, T.U.;
- che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, c. 2, del codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater, del medesimo codice;

VISTO

- l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, il cui esito è riportato nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituiscono parti integranti e sostanziali;
- e richiamato, il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'articolo 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con determinazione Sindacale n.7 del 07/03/2016, ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'articolo 24, c.2, del TUSP;
- il parere dei Revisori;

DATO ATTO

- che la revisione di cui al presente, non dovendosi effettuare alcuna razionalizzazione (alienazione, fusione, soppressione o messa in liquidazione) costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, approvato con il citato atto;
- che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'articolo 42, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e che necessita del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, c. 1, lett. b), n. 3) del medesimo D.Lgs.;

PROPONE

1) APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

2) DARE ATTO che la revisione di cui alla presente deliberazione, non dovendosi effettuare alcuna razionalizzazione (alienazione, fusione, soppressione o messa in liquidazione) costituisce un

aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, approvato con determinazione sindacale n. 7 del 07/03/2016;

3) DISPORRE:

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'articolo 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi, tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 21 del Decreto correttivo;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

4) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, c.4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL VICE PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
RUSSOTTO FRANCESCA	CENTINARO FRANCESCA	VASILE SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio il 09-10-2017 e defissa il 25-10-2017

Dalla residenza municipale, lì 25-10-2017 Il Messo Comunale

Si certifica su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal 09-10-2017 al 24-10-2017 per quindici giorni consecutivi e che contro di essa non sono stati avanzati reclami e/o opposizione alcuna.

Dalla residenza municipale, lì 25-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

VASILE SALVATORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91.

San Giovanni Gemini, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

VASILE SALVATORE